



## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### Concorso 436 posti di Vice Commissari: il SIULP chiede di considerare vincitori tutti gli idonei.

Richiesta di considerare tutti gli idonei vincitori attraverso lo schema del futuro riassorbimento.

Riportiamo il testo della lettera inviata al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali il 2 novembre u.s.

"Direttore,

per ragioni di praticità non proporremo in questa sede tutte le articolate riflessioni già ampiamente diffuse attraverso i nostri vari documenti. Ci limitiamo a confermare che il veto di sbarramento dei militari non può essere una giustificazione utile a comprimere e frustrare ogni ipotesi di modifica dell'attuale insopportabile penalizzante condizione in cui versano i nostri colleghi.

Anche per incontrovertibili responsabilità dell'Amministrazione, cui, a tacer d'altro, va addebitata anche la paternità dei criteri adottati.

Scriveremo che, con riferimento al concorso interno per 436 Vice Commissari del Ruolo a esaurimento, si doveva analizzare la situazione di chi, anche per questa procedura concorsuale, pur avendo titoli professionali particolarmente qualificanti, sarebbe stato escluso dalla graduatoria dei vincitori.

Orbene, egregio Direttore, come Lei ben saprà il 31 ottobre 2019, nel Bollettino Ufficiale del Personale, supplemento straordinario 1/52, è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso interno a 436 posti di Vice Commissario del ruolo direttivo.

Purtroppo anche in questa procedura si sono evinte, secondo gli interessati, non poche criticità che, certamente, hanno inciso sia sul concetto generalizzato di giustizia, soprattutto quella morale, sia mortificando le enormi conoscenze culturali.

Per non parlare dei decennali percorsi professionali che meritano pertanto una considerazione, secondo noi, ben diversa da una semplice posizione numerica di graduatoria.

Egregio Direttore, riteniamo veramente sofferente doverle scrivere, nostro malgrado, che il singolo collega ogni volta che partecipa a una procedura concorsuale deve subire delle difficoltà, oggettive e soggettive, riguardante il loro diritto a farsi riconoscere i vari titoli. È anacronistico, vetusto, non riconoscere

### FLASH nr. 46 – 2019

- Concorso 436 posti di Vice Commissari: il SIULP chiede di considerare vincitori tutti gli idonei
- Costituzionalmente legittima la normativa del procedimento disciplinare per gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria
- Servizio di prenotazione appuntamento presso le sedi INPS
- Come portare in detrazione abbonamento autobus
- Pensioni: attenzione ai messaggi ingannevoli
- Il bonus di natalità
- Perché i corsi di lingua non danno diritto ai permessi studio
- Generi di conforto
- La detrazione risparmio energetico con contratto energia plus

il percorso professionale a chi, per anni si è messo a disposizione dell'Amministrazione ma che poi, puntualmente, in sede di analisi del foglio matricolare, non ha trovato il giusto riconoscimento.

Ci consenta, di essere crudi nella nostra rivendicazione. Sembra un percorso da video giochi, dove si richiede la fortuna per il giusto riconoscimento e il relativo punteggio, piuttosto che la partecipazione a un importantissimo concorso.

In nostro senso di analisi ci permette di esaminare che, in prospettiva, accederanno al trattamento di quiescenza svariate centinaia di odierni appartenenti al Ruolo a Esaurimento e dunque l'originario organico subirà una consistente contrazione. Il vuoto provocato da queste figure professionali potrebbe, quindi, essere sanato con un ampliamento dei 436 posti messi a disposizione con il bando del concorso di cui siamo a occuparci, così offrendo agli uffici periferici un opportuno apporto di quadri intermedi necessari per la gestione di delicate incombenze che, diversamente, sarebbero destinate a ricadere sulle spalle dei Dirigenti degli uffici.

Il Siulp in assoluta continuità con le precedenti procedure di un concorso anche per questo, riferito all'immissione in un importante ruolo della Polizia di Stato, richiede la possibilità di far scorrere la graduatoria considerando tutti vincitori anche in sovrannumero, riassorbibili con le future vacanze nel ruolo senza considerare, inoltre, le eventuali rinunce.

Direttore, siamo dei romantici e per questa ragione crediamo fermamente nel sussistente convincimento, manifestato anche dai nostri vertici, che bisogna dare non per cordiale concessione ma per tangibile conquista la dignità e la legittimazione all'inestimabile attività svolta.

Pertanto le chiediamo di farsi portatrice dell'esigenza di attivare tutte le procedure finalizzate al necessario ampliamento dei posti e quindi alla "vittoria" del concorso di tutti gli idonei."



**FINANZIAMENTI FLASH**

CESSIONE DEL QUOTIDIO  
PRESTITO CON DELEGA  
PRESTITI PERSONALI  
PRESTITI PERSONATI

IN CONVENZIONE CON IL SIULP

www.eurocqs.it

NUMERO VERDE 800 759445

PRESENTI IN TUTTA ITALIA

AGENZIA GENERALE ROMA

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PERSONATI

**EUROCQS**

## **Costituzionalmente legittima la normativa del procedimento disciplinare per gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria**



La Corte costituzionale, con la Sentenza 19 giugno 2019 n. 150, ha definito il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra un Funzionario della Polizia di Stato e il Ministero della giustizia e altro. Trattasi del procedimento disciplinare attivabile nei confronti degli Agenti ed Ufficiali di P.G.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da un vice questore aggiunto della Polizia di Stato, per l'annullamento della decisione emessa il 27 ottobre 2014 dalla commissione competente a decidere sui ricorsi nei procedimenti disciplinari contro gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

La decisione impugnata aveva confermato la sanzione della sospensione per quattro mesi dall'impiego, irrogata dalla commissione disciplinare presso la Corte di appello di Genova sulla base della sua condanna definitiva alla pena principale di tre anni e otto mesi di reclusione, nonché alla pena accessoria dell'interdizione temporanea per cinque anni dai pubblici uffici, per i reati di cui agli artt. 110, 61, numero 2), e 419 del codice penale, in relazione ai fatti verificatisi nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 nell'istituto scolastico «Armando Diaz» durante il vertice "G8" di Genova.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, investito della questione, ha eccepito sulla legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, instaurato a seguito di definitiva condanna penale per i medesimi fatti oggetto di incolpazione, si applichino i termini per la promozione e la conclusione del procedimento stabiliti dall'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), secondo il quale «la destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni».

Ad avviso del rimettente, la mancata previsione, nella norma censurata, di termini perentori per l'avvio e per la conclusione del procedimento, a pena di decadenza del potere disciplinare, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost., rispetto alla «generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico» di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e segnatamente rispetto al citato art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, che esprimerebbe lo «statuto» di tutti gli altri dipendenti pubblici.

L'art. 17 censurato violerebbe anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., sotto i profili dell'economicità e della speditezza dell'azione amministrativa, a garanzia delle quali è diretta la fissazione per legge di termini perentori di inizio e fine del procedimento.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità devoluta alla sua cognizione.

Nelle motivazioni, si legge che: «La specialità della disciplina contenuta agli artt. 16, 17 e 18 delle norme att. cod. proc. pen. - che regola le condotte illecite, le sanzioni irrogabili,

la titolarità dell'azione disciplinare, la tutela del contraddittorio e il diritto di difesa dell'incolpato, nonché la composizione delle commissioni di disciplina - trova ragione nella dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria. Nella prospettiva del rimettente, tuttavia, essa non osta all'applicabilità al procedimento ivi disciplinato (art. 17 delle norme att. cod. proc. pen.) dei termini stabiliti dall'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, posto che la stessa normativa speciale non tratta espressamente del rapporto tra il processo penale e il procedimento disciplinare.”

Secondo i Giudici della Consulta, la circostanza che il rimettente non abbia ricostruito in modo completo il quadro normativo, né abbia esaminato i profili indicati di applicabilità della disciplina intervenuta, anche solo per negarne rilievo o consistenza, compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate. Ciò che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, ne preclude lo scrutinio, incidendo sull'ammissibilità delle questioni (ex plurimis, sentenze n. 27 del 2015, n. 165 del 2014 e n. 276 del 2013; ordinanze n. 244 del 2017 e n. 194 del 2014).

### Come portare in detrazione abbonamento autobus



La normativa vigente prevede la possibilità di portare in detrazione l'abbonamento al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Il tetto si intende come l'importo risultante dalla somma delle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico, sia come limite ammesso alla detrazione per ogni abbonato considerato singolarmente (tale doppio valore del limite, sebbene non specificato esplicitamente nelle istruzioni per la compilazione del modello 730, è stato chiarito nella circolare 13/2019 dell'agenzia delle Entrate).

In altre parole si deve ridurre la spesa per ciascun abbonato al valore di 250 euro se di importo maggiore e dimezzarla se il familiare risulta a carico al 50%.

Ai fini della detrazione del trasporto pubblico, vanno conservati: titolo di viaggio, ricevute di pagamento e altra documentazione comprovante il pagamento da cui risultino tutte le informazioni propedeutiche al bonus. Dunque dai documenti dovranno emergere specifiche su: soggetto utilizzatore, periodo di validità, data del pagamento e importo spesa sostenuta. Se quest'ultima non è espressamente indicata, si presume che coincida con quella di inizio di validità dell'abbonamento. Sono validi anche abbonamenti non nominativi purché riconducibili al beneficiario, ad esempio attraverso un numero identificativo dell'abbonamento. In alternativa andrà prodotta anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (o autocertificazione firmata con allegata copia del documento d'identità) che faccia riferimento al contribuente che ha sostenuto la spesa.

Le spese ammesse alla detrazione del 19%, vanno inserite nel modello 730 alla sezione E, oneri e spese, al primo rigo utile tra E8, E9, E10 (altre spese), specificando il codice 40 nel relativo spazio. In alternativa nel modello Redditi persone fisiche ai righi da RP8 a RP13 e codice 40. Si applica il principio di cassa e quindi l'agevolazione spetta per il periodo di sostenimento della spesa indipendentemente dal periodo di validità dell'abbonamento.



#### Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul nostro sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**

## Servizio di prenotazione appuntamento presso le sedi INPS



Recentemente è stata messa a disposizione dei cittadini la prenotazione dell'appuntamento Inps per tutte le sedi dell'Ente. Per alcune località la prenotazione è obbligatoria e per le altre vi è ancora la possibilità di scegliere. Questa novità ha l'obiettivo di velocizzare le file agli sportelli e migliorare il servizio offerto agli utenti dell'Istituto previdenziale.

Per i cittadini che devono recarsi presso gli uffici dell'INPS per ogni tipo di esigenza informativa, assistenziale o previdenziale, la preoccupazione maggiore è da sempre la lunga fila agli sportelli.

Recentemente è stata introdotta la prenotazione dell'appuntamento INPS presso tutte le sedi.

Questo nuovo servizio denominato "Sportelli di Sede" permetterà agli utenti di prenotare il proprio turno presso gli uffici e chiedere informazioni, consegnare documenti etc. E' possibile scegliere tra diversi giorni e fasce orarie, il tutto in totale autonomia. Ogni sede può decidere se attivare il servizio presso tutti gli sportelli o soltanto per alcuni.

La prenotazione dell'appuntamento INPS si effettua attraverso i canali a disposizione degli utenti per accedere ai servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale:

- App INPS Mobile, che prevede l'utilizzo del servizio Sportelli di Sede;
- Servizio online disponibile sul portale se in possesso di PIN;
- Contact center, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, al n. 06164164 da cellulare e al numero 803164 da rete fissa;
- Sportelli presenti in sede.

Con la prenotazione dell'appuntamento presso tutte le proprie sedi, l'INPS confida di "azzerare o quasi i tempi di attesa" degli utenti e migliorare il rapporto con gli stessi.

---

## Pensioni: attenzione ai messaggi ingannevoli

Sta circolando un messaggio, veicolato da una organizzazione sindacale della Polizia di Stato, che contiene un link al periodico "infodifesa", paventando decurtazione retroattive ai trattamenti pensionistici.

Si tratta di un messaggio ingannevole, confezionato ad arte per creare panico ingiustificato tra i pensionati.

In realtà, l'articolo linkato, come si evince dall'apertura dello stesso, risale al dicembre 2014 e si riferisce al cosiddetto sistema del "doppio calcolo" in vigore dal Gennaio 2015.

Non vi è, dunque, nessuna novità in campo pensionistico né pericolo di decurtazione dei trattamenti per chi è già in pensione.

La legge di stabilità 2015, all'articolo 1 comma 707 legge 190/2014, ha previsto che l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa (superamento dell'80% della base contributiva, come limite massimo dell'anzianità contributiva).

L'argomento è stato trattato diffusamente con un editoriale pubblicato sul nostro notiziario flash nr. 15 del 26 aprile 2015 visionabile nella sezione Flash del nostro sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

## Il bonus di natalità



Il "bonus Bebé" o di natalità è un assegno di sostegno alle famiglie che hanno bambini piccoli. L'entità dell'assegno mensile varia a seconda dell'Isee dichiarato. E' quindi legato al 'benessere' della famiglia: al reddito dei suoi componenti e alle eventuali proprietà.

Possono richiederlo le famiglie che hanno bambini nati dopo il primo gennaio 2015. Lo possono richiedere anche le famiglie che hanno figli in affido o adottati fino al terzo anno di età. Per averne diritto, l'Isee, cioè l'indicatore socio economico della famiglia, deve essere inferiore ai 25mila euro l'anno (es. famiglia-tipo con Isee da 25mila euro: coppia con 45mila euro lordi dichiarati all'anno, casa con rendita da 600 euro, mutuo da 50mila euro e conto corrente con 15mila euro). Il bonus viene erogato fino al raggiungimento dei 3 anni del bambino.

La domanda va inoltrata all'Inps da uno dei due genitori, allegando, ovviamente, la certificazione Isee.

Nella Legge di Bilancio 2020 sono presenti novità interessanti circa il bonus natalità.

E' anzitutto prevista l'estensione del beneficio ad un platea più ampia di cittadini.

Sono infatti stati stanziati ben 348 milioni di euro per l'anno 2020, e 410 milioni di euro per il 2021.

Fra le righe della bozza presentata dal Governo si legge che: «L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione».

L'importo dell'assegno avrà le seguenti misure:

- 1.920 euro annui (160 euro al mese) per nuclei familiari con ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- 1.440 euro (120 euro mensili) per nuclei con ISEE superiore 7 mila euro, ma inferiore a 40 mila euro annui;
- 960 euro (80 euro mensili) con un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;

Detti importi sono aumentati del 20 per cento, per ogni figlio successivo al primo.

Quando si dice che la maggiorazione bonus bebè spetta per "ogni figlio successivo al primo" si intende nuovo nato: In questo senso quindi è vero che la maggiorazione 20% vale per il secondo così come per il terzo, quarto figlio etc. Il fatto che abbia già due figli, invece che uno, prima di quello per cui si fa domanda per il bonus bebè, non comporta differenza per quanto riguarda l'importo del bonus spettante.

Della maggiorazione del bonus bebè per il secondo figlio si occupa la Circolare Inps n.85 del 7 giugno 2019. Il documento fa espressamente menzione dell'arco temporale di applicazione della novità normativa.

Al punto 3 della circolare, si legge chiaramente che, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, la maggiorazione del 20% dell'importo dell'assegno per il bonus bebè può essere riconosciuta in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

Le altre condizioni riportate nella circolare per il riconoscimento della maggiorazione del 20% sono che:

- la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l'assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti (art. 2 del D.P.C.M. 27 febbraio 2015);
- ai fini della maggiorazione si considera "primo figlio" del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;

- o diversamente, non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto detta maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”;

Nel caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019 la circolare fornisce le seguenti precisazioni:

- a. se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, nascita di tre gemelli nel 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico);
- b. se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli;
- c. in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per il secondo e per il terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (ad esempio, adozione di tre gemelli il 7 maggio 2019, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo per due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
- d. in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (ad esempio, adozione di tre minorenni il 7 maggio 2019, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta per tutti e tre i minorenni adottati).

La maggiorazione del bonus bebè non si applica alle erogazioni già in corso e non è possibile recuperare l'assegno non richiesto a suo tempo.

Anche la domanda presentata in ritardo serve solamente ad ottenere le mensilità ancora dovute non anche a recuperare gli arretrati, né si può fare appello alla eventuale inadempienza del Caf, poiché spetta ai neo genitori, dopo aver fatto richiesta al Caf, il controllo dell'avvio della pratica.

---

### **Perché i corsi di lingua non danno diritto ai permessi studio**

Ci siamo occupati più volte dei permessi studio per chi lavora, approfondendo i tipi di contratto per i quali si possono chiedere e i corsi per i quali vengono riconosciuti. Proprio a proposito di quest'ultimo aspetto, a beneficio di coloro che ce lo chiedono, ricordiamo che i lavoratori possono usufruire di permessi studio per la frequenza di scuole secondarie o università. Non rientrano quindi nel novero i corsi di lingua. Se la conoscenza dell'inglese, o di altra lingua straniera, è funzionale al lavoro svolto, si potrebbe cercare di trovare un accordo con il proprio ufficio in quest'ottica ma non sempre questo può accadere.

Tuttavia, i corsi di lingua sono spesso organizzati da scuole private e in genere garantiscono flessibilità con gli orari e si possono frequentare senza problemi al di fuori dell'orario di lavoro.

## Generi di conforto

Ci giungono sovente richieste di chiarimenti in relazione ai cosiddetti “generi di conforto”.

Questi hanno lo scopo di integrare la normale alimentazione del personale che si trova ad operare in situazioni di grave disagio ambientale o in speciali condizioni di servizio.

Hanno carattere alimentare e non di indennità. Originariamente venivano distribuiti direttamente agli interessati.

La Direzione Centrale per i servizi di ragioneria del Dipartimento della P.S. con la circolare prot. 0012694 del 29 luglio 2019 ha stabilito che al fine di consentire la più agevole fruizione dei generi di conforto da parte degli aventi diritto e di garantire uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, nonché per realizzare, nel contempo, un'ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili concernenti gli approvvigionamenti, il valore previsto dalla normativa vigente venga attribuito agli aventi diritto dagli Uffici di appartenenza tramite un'unica modalità sostitutiva, cioè esclusivamente sotto forma di buono da approvvigionare facendo ricorso alle Convenzioni CONSIP attive per la fornitura di buoni pasto (ticket), in formato elettronico (compatibilmente con le obbligazioni assunte con gli eventuali contratti ancora in corso), analogamente a quanto accade per i buoni pasto erogati in sostituzione della mensa obbligatoria di servizio.

La somministrazione dei generi di conforto in natura potrà eccezionalmente essere effettuata, in via del tutto eccezionale e previa comunicazione alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, solo qualora si vengano a determinare situazioni contingenti che rendano meno agevole la fruizione degli stessi attraverso i buoni pasto (ticket) in formato elettronico.

La somministrazione è prevista per determinate categorie di beneficiari (circolare nr. 750.C.1.AG 404.2.2/1955 del 13 giugno 2012).

1. Personale in servizio di soccorso pubblico o di ordine pubblico
2. Personale impiegato nelle seguenti situazioni:
  - a) in servizio notturno di vigilanza e guardia esterna a depositi, magazzini, caserme, stabilimenti di pena, stazioni radiotelegrafiche e uffici postali o per scorta a vagoni ferroviari per una durata non inferiore a due ore, anche non consecutive;
  - b) destinato ai servizi di polizia marittima, addetto agli apparati motori, macchinari ausiliari e dinamo, nei giorni di funzionamento;
  - c) della Polizia Stradale, limitatamente al periodo invernale novembre-aprile, se adibito a servizi istituzionali nelle ore notturne o che, comunque, operi in condizioni climatiche tali da cui possa derivare particolare disagio;
  - d) imbarcato su natanti sprovvisti di cucina, durante la navigazione notturna;
  - e) in servizio di vigilanza a depositi e obiettivi dislocati in zone isolate, nonché a caserme, depositi, polveriere, navi, aeroporti, eliporti.
3. personale donatore di sangue.
4. personale in servizio aeronavigante, con obbligo di volo in qualità di pilota osservatore, pilota di elicottero od osservatore di aeroplano; personale allievo pilota di aerei leggeri e di elicotteri.
5. Personale specialista, componente di equipaggi di volo e componente di equipaggi di velivoli che compiono voli a lunghi raggi.
6. piloti ed operatori di sistema in servizio aeronavigante con carattere di continuità.



### **Sportello Siulp: consulenza *on line***

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione.

Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP  
Sul sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)

## La detrazione risparmio energetico con contratto energia plus



Il contratto Energia Plus è una tipologia contrattuale introdotta dal Decreto Legislativo n. 115/2018.

È definito dal Dlgs 115/2008 come un contratto di rendimento energetico che ha tra gli obiettivi la riduzione dei consumi energetici dell'edificio condominiale o dell'abitazione singola.

L'impresa contraente, ad un costo concordato con il cliente, si occuperà della progettazione, del finanziamento nonché della gestione dell'impianto e dei successivi interventi necessari.

La durata minima di tali contratti è pari ad un anno mentre il termine massimo di 10 anni, fatta salva la possibilità di stabilire un termine maggiore a specifiche condizioni.

Si tratta in sintesi di un contratto che viene stipulato quando si intende riqualificare energeticamente un edificio ed aumentare l'efficienza energetica anche mediante specifici investimenti nella sostituzione degli impianti esistenti e con interventi strutturali sull'immobile.

A farsi carico del costo dell'investimento e dei lavori finalizzati al risparmio energetico è il contractor, ovvero l'impresa con la quale è stato stipulato il contratto. Il cliente, dal canto suo, potrà non solo dilazionare la spesa negli anni, ma anche accedere alle detrazioni fiscali previste dall'ecobonus.

A rendere ancor più vantaggioso lo strumento dei contratti energia Plus è la possibilità di cessione del credito, che consente di ricevere la detrazione fiscale in contanti come alternativa al rimborso fiscale decennale.

La sua finalità è quella di contribuire al conseguimento del risparmio energetico di condomini ed edifici privati e, ai fini delle detrazioni fiscali previste dall'ecobonus, è assimilabile alla locazione finanziaria.

Con il contratto energia Plus viene, di fatto, affidato ad un terzo il compito di progettare, valutare ed effettuare i lavori necessari per il conseguimento di un determinato livello di risparmio energetico.

Sarà l'impresa a sostenere i costi necessari per la realizzazione degli interventi, a fronte del pagamento a rate da parte del cliente un importo prestabilito in sede di stipula del contratto.

Il vantaggio del contratto di servizio energia Plus per la realizzazione di lavori di risparmio energetico diventa ancora maggiore grazie alla possibilità di cessione del credito.

In sostanza il contribuente non solo non dovrà sostenere direttamente e immediatamente la spesa ma avrà la possibilità di ricevere l'importo della detrazione riconosciuta dall'ecobonus in un'unica soluzione e non nelle 10 rate previste in via ordinaria.

Ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico, i contratti di servizio energia sono assimilati alla locazione finanziaria.

Per quel che riguarda il leasing, è bene partire chiarendo che l'Agenzia delle Entrate, nella guida all'ecobonus, ha chiarito che si ha diritto all'agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante tale strumento.

La detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing ad esclusione dei canoni addebitati all'utilizzatore.

